



**COMUNE DI
GIACCIANO CON BARUCHELLA**
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per garantire l'accesso e la qualificazione del sistema scolastico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio, con particolare riferimento alla Legge Regionale 2 Aprile 1985, n. 31 e successive modificazioni.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico si attua sul territorio del Comune sulla base del piano annuale dei trasporti scolastici predisposto dall'ufficio scuola in collaborazione con gli autisti e tenendo conto degli orari definitivi comunicati dal dirigente scolastico.

“E' rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Giacciano con Baruchella non oltre il raggiungimento dell'età massima prevista per l'obbligo di frequenza scolastica e funziona per l'intera durata dell'anno scolastico, escluso il periodo degli esami finali. La Giunta Comunale si esprimerà sulla deroga al presente comma di volta in volta.”;

Il servizio è svolto in gestione diretta con scuolabus di proprietà comunale ed autisti in possesso dei necessari requisiti di legge, e/o mediante appalto, perseguendo la minimizzazione dei disagi agli alunni, nonché il contenimento dei costi.

E' fornito su richiesta degli interessati che devono presentare domanda al Comune di Giacciano con Baruchella secondo i tempi e le modalità a loro comunicate.

Le richieste presentate oltre le date previste o ad anno scolastico già iniziato, potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso e con i posti disponibili.

Eventuali richieste di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza verranno soddisfatte solo se compatibili con lo stradario e con la disponibilità di posti sullo scuolabus.

Gli elenchi degli iscritti saranno consegnati alle rispettive scuole ed agli operatori del servizio (autisti) i quali sono tenuti a comunicare all'ufficio scuola l'uso improprio del servizio stesso da parte degli alunni.

I richiedenti devono comunque possedere la residenza nel territorio del Comune di Giacciano con Baruchella.

Gli alunni residenti in Comuni confinanti, ma frequentanti le scuole site in Giacciano con Baruchella, potranno essere accolti sullo scuolabus nei casi previsti dall'art. 3, comma 1, lett. C) del D.M. 31.01.1997.

ART. 3 CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa mensile stabilita dalla Giunta Comunale in relazione alle percentuali di copertura dei costi del servizio, fissate annualmente.

La retta è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione anticipata entro il 30 settembre o al massimo in tre rate:

- la prima pari ad un terzo della quota annua entro il 30 settembre di ogni anno,
- la seconda pari ad un terzo della quota annua, entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la terza rata pari ad un terzo della quota annua, entro il 31 marzo di ogni anno.

Per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la terza rata dovrà comprendere anche il pagamento del mese di giugno.

Per ogni figlio oltre il primo, frequentante contemporaneamente una delle predette scuole, è prevista una riduzione mensile del 15%.

Eventuali situazioni di indigenza per le quali si chiede l'esenzione totale o parziale del pagamento della quota di trasporto saranno singolarmente esaminate dalla commissione comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici sulla scorta di quanto stabilito dal vigente regolamento per la disciplina dei contributi e sovvenzioni.

I versamenti dovranno essere effettuati presso la tesoreria Comunale previo ritiro, presso l'ufficio scuola del Comune, degli appositi bollettini di pagamento.

L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico impegna i genitori al pagamento della retta fissata.

In caso di mancato pagamento della quota prevista per il servizio di trasporto scolastico entro le scadenze indicate al comma I del presente articolo, il Comune invierà all'interessato lettera di sollecito tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorsi inutilmente 15 giorni dal sollecito, il Comune sospenderà, senza ulteriore preavviso, il servizio fino alla regolarizzazione del pagamento.

Gli interessati dovranno conservare l'attestazione dei versamenti per un periodo minimo di due anni.

L'ufficio comunale si riserva la facoltà di accertare con le modalità previste dal comma 8 del presente articolo gli avvenuti pagamenti e richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'esibizione dell'attestazione di pagamento.

La mancata esibizione entro quindici giorni dalla richiesta comporterà la sospensione del servizio fino all'effettuazione del pagamento.

In caso di mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo superiore al mese, previa formale e motivata richiesta, si provvederà al rimborso del periodo non usufruito.

Eccezionalmente potranno essere accolte domande di utilizzo a tempo determinato del servizio compatibilmente con quanto indicato ai commi 5 e 6 dell'art. 2.

In questo caso è prevista una quota a carico delle famiglie, per l'importo mensile, in rapporto al periodo di utilizzo richiesto.

Non potranno beneficiare del servizio di trasporto scolastico coloro che non sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

ART. 4 COMPORTAMENTO

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, gli alunni devono mantenere un comportamento conforme alle norme di sicurezza, di buona educazione e d'igiene, in particolare devono rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

In caso di ripetuta inosservanza delle norme di comportamento di cui sopra, si provvederà ad informare i genitori e, dopo due segnalazioni scritte, l'alunno potrà essere sospeso temporaneamente dal servizio.

Eventuali danni arrecati dagli utenti ai mezzi, dovranno essere risarciti da parte dei genitori dei responsabili.

ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune garantirà il servizio fino all'esaurimento dei posti previsti dalla carta di circolazione degli scuolabus e l'assegnazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- 1) saranno prese in considerazione innanzitutto le domande pervenute entro i termini stabiliti annualmente dall'ufficio scuola del Comune e comunicate a tutte le famiglie interessate;
- 2) sarà rispettato l'ordine cronologico di presentazione;
- 3) in caso di domande concorrenti, sarà data priorità agli alunni che avranno la residenza a maggiore distanza dalla sede scolastica.

Per le domande pervenute oltre i termini previsti dal precedente comma 1, punto 1), si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 3, comma 5.

Sono ammesse deroghe in presenza di casi particolari segnalati dai servizi sociali del Comune.

Le fermate hanno tra di loro una distanza non inferiore a 200 metri, salvo casi eccezionali determinati dal rispetto di condizioni di massima sicurezza; le fermate, inoltre, saranno individuate in base alla loro sicurezza per la salita e la discesa degli alunni, secondo quanto stabilito dal Codice della strada.

ART. 6 ACCOMPAGNATORI

Il Comune garantisce il servizio di accompagnatore sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Il Comune potrà inoltre, eventualmente, garantire il servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, anche con l'utilizzo di personale volontario, compatibilmente con le proprie disponibilità di personale.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

ART. 7 RESPONSABILITA'

La responsabilità dell'autista e dell'accompagnatore inizia nel momento in cui i bambini salgono sull'automezzo e termina con la discesa degli stessi.

L'autista e l'accompagnatore sono tenuti a verificare che il bambino compia correttamente le operazioni di salita e di discesa dal mezzo.

Non può essere attribuita alcuna responsabilità all'autista o all'accompagnatore per fatti antecedenti alla prima di queste operazioni o successive all'ultima.

Il genitore dell'utente, o chi ne fa legalmente le veci, è tenuto ad accompagnare e ad accogliere alla fermata di pertinenza il minore negli orari prestabiliti, personalmente o tramite un adulto formalmente delegato.

Può, in alternativa, autorizzare per iscritto l'autista a lasciare il minore alla solita fermata dello scuolabus.

Qualora il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo ed il genitore dovrà ritirarlo presso la scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado di frequenza al termine del tragitto.

Se la situazione sopra descritta dovesse presentarsi più di due volte, il servizio sarà temporaneamente sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio.

Il Comune di Giacciano con Baruchella è responsabile dei passeggeri esclusivamente per il periodo in cui gli alunni sono presenti sullo scuolabus, rimanendo esonerato da qualsiasi responsabilità durante i periodi di attesa presso le abitazioni, gli eventuali punti di raccolta e la sede scolastica.

In ogni caso il genitore solleva l'amministrazione comunale, l'autista e l'accompagnatore da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possono derivare, o che questi possa causare a terzi dopo la discesa dallo scuolabus o durante gli eventuali tempi di attesa prima della sua salita.

ART. 8 TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Lo scuolabus di proprietà comunale è a disposizione nei giorni e negli orari annualmente comunicati a tutte le scuole del territorio comunale, per viaggi a scopo culturale e didattico, regolarmente autorizzate dall'autorità scolastica competente.

L'amministrazione comunale può estendere l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche, direttamente organizzate ed autorizzate dal servizio scuola, accogliendo esclusivamente i ragazzi e i loro accompagnatori, compatibilmente con eventuali prescrizioni espressamente riportate nella carta di circolazione dei singoli scuolabus.

Nell'ambito dell'orario scolastico hanno la precedenza i trasporti per i giochi della gioventù e d'istituto e per le attività promosse dal Comune.

Il dirigente scolastico s'impegna a trasmettere un calendario di richieste annuale entro il 30 ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi, dei relativi alunni e la durata dell'uscita scolastica indicando l'orario di partenza e di arrivo.

Eventuali modifiche apportate nel corso dell'anno scolastico al calendario proposto, potranno essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità di mezzi e personale.

In caso di sovrapposizione di richieste l'ufficio scuola provvederà a segnalarlo al dirigente scolastico, al fine della valutazione delle priorità.

In ogni caso non verranno effettuati trasporti richiesti con meno di una settimana di anticipo.

Nel limite delle possibilità organizzative della scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.

Durante le attività extrascolastiche (centri estivi), lo scuolabus comunale potrà essere messo a disposizione, discrezione dell'amministrazione comunale, per i trasporti ordinari (casa. Sede del centro estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

Per quanto riguarda le gite, lo scuolabus potrà essere adibito al trasporto di tutti gli iscritti ai servizi estivi, indipendentemente dalla loro residenza.

ART. 9 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.